



Bruxelles, 21.12.2016
COM(2016) 825 final

2016/0413 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

{SWD(2016) 470 final}

{SWD(2016) 471 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta allinea il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante alle norme e alle migliori prassi internazionali per la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo, affronta alcuni aspetti in cui una valutazione di detto regolamento ha evidenziato dei margini di miglioramento e attua un certo numero di interventi individuati nella comunicazione della Commissione relativa a un *piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo*¹.

Il primo regolamento riguardante i controlli sul denaro contante, adottato nel 2005², ha integrato le disposizioni della direttiva antiriciclaggio³ istituendo un sistema di controlli applicabili a persone fisiche che, in entrata o in uscita dall'Unione, trasportano denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di valore pari o superiore ai 10 000 EUR. In tal modo il regolamento ha applicato, a livello dell'UE, le norme internazionali nel settore della lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo, in particolare una raccomandazione del Gruppo di azione finanziaria internazionale in materia di riciclaggio di denaro (di seguito, "GAFI") sui controlli dei movimenti di denaro contante.

Basandosi su una valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi del primo regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, su informazioni ricevute dagli Stati membri e sull'evoluzione delle norme internazionali miranti al controllo dei flussi transfrontalieri di denaro contante, la Commissione è giunta alla conclusione che, sebbene nel complesso i risultati ottenuti dal regolamento possano dirsi soddisfacenti, alcuni aspetti pongono ancora una serie di problemi e dovrebbero essere potenziati per poter migliorare il funzionamento del regolamento stesso.

Nello specifico, la presente proposta cerca di affrontare i seguenti problemi:

1. Copertura imperfetta dei movimenti transfrontalieri di denaro contante

L'attuale regolamento relativo ai controlli sul denaro contante impone alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'UE che recano con sé somme di denaro pari o superiori ai 10 000 EUR di presentare un'apposita dichiarazione. Nulla è invece previsto per il denaro contante inviato per posta, come merce o con corriere. Le autorità pubbliche hanno segnalato che dei soggetti criminali hanno fatto ricorso all'invio o alla ricezione di denaro contante con le suddette modalità di spedizione per eludere l'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dal regolamento relativo ai controlli sul denaro contante.

2. Difficoltà nello scambio di informazioni tra autorità

Il regolamento attualmente in vigore prevede che le autorità competenti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) dello Stato membro di presentazione mettano semplicemente "a disposizione" i dati contenuti nella dichiarazione. Questa norma, per così dire passiva, può essere attuata limitandosi a rendere disponibili i moduli di dichiarazione completati, ai fini di un'ispezione da parte dell'UIF. Ciò tuttavia non è sufficiente, poiché le informazioni

¹ COM(2016) 50 final.

² Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

³ Inserire il riferimento

dovrebbero essere trasmesse attivamente all'UIF, per darle modo di analizzarle. Lo scambio dei dati dichiarati con le autorità competenti di altri Stati membri, inoltre, può avvenire solo nel caso in cui vi siano indizi di attività illecite, ma anche questo è facoltativo. Ne è scaturita un'attuazione incoerente, associata a uno scambio di dati poco sistematico.

3. Impossibilità per le autorità competenti di trattenere temporaneamente importi inferiori alla soglia prevista

L'attuale regolamento non permette alle autorità di trattenere temporaneamente denaro contante qualora rilevino movimenti di importi inferiori alla soglia in cui sussistono indizi di attività illecite.

4. Definizione imperfetta di "denaro contante"

In linea con le norme internazionali, il denaro contante è definito come "valuta in circolazione utilizzata come mezzo di scambio, ovvero strumenti negoziabili al portatore". Sono stati tuttavia segnalati casi in cui, per eludere l'obbligo di dichiarazione, alcuni soggetti criminali hanno trasferito ingenti quantità di beni altamente liquidi, quali l'oro, per trasferire valore. La normale dichiarazione doganale non risolve del tutto il problema poiché, oltre a non riportare alcun dettaglio, ad esempio, sulla provenienza economica o sullo scopo del denaro contante, non sempre viene richiesta. È inoltre essenziale tener conto della rapidità con cui la criminalità sta cambiando volto, nonché dell'aumento della criminalità informatica, delle frodi via Internet e dei mercati illeciti online, facilitati dallo sviluppo del mercato della moneta elettronica e dei prodotti da esso offerti, specificamente mirati all'uso di strumenti di pagamento prepagati. È perciò necessario ampliare la definizione di "denaro contante" a tali metodi di pagamento così da colmare la lacuna legislativa segnalata e confermata dalle autorità di contrasto⁴.

5. Sanzioni divergenti irrogate dagli Stati membri per omessa dichiarazione

Le sanzioni per omessa dichiarazione di denaro contante variano da uno Stato membro all'altro: in alcuni sono irrisorie e possono risultare non dissuasive; in altri, invece, sono di una severità tale da far presumere automaticamente che dietro l'omessa dichiarazione si celi implicitamente un reato (il che è pur sempre da dimostrare, eventualmente con un'indagine a parte). L'attuale regolamento impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le sanzioni previste al momento della sua entrata in vigore, ma non i cambiamenti intervenuti in un secondo tempo.

6. Livelli di attuazione diversi tra gli Stati membri

Nel quadro dell'attuale regolamento gli Stati membri utilizzano in gran parte lo stesso modulo di dichiarazione, ma senza che ciò sia obbligatorio. Forniscono inoltre alla Commissione dati statistici, ma poiché tale trasmissione di dati non può essere imposta, né può esserlo il livello di dettaglio dei dati trasmessi, garantire coerenza attuativa ed efficacia valutativa può risultare problematico.

Un altro problema consiste nell'informare i viaggiatori dei loro obblighi. In tal caso i risultati migliori possono essere conseguiti dagli stessi Stati membri tenendo conto delle esigenze e delle situazioni specifiche. La Commissione rifletterà su come realizzare meglio questo obiettivo e, in tal senso, manterrà contatti con gli esperti nazionali degli Stati membri e sarà pronta ad aiutarli predisponendo apposito materiale.

⁴ Cfr. relazione Europol "Why cash is still king" ("Perché il contante la fa ancora da padrone"), disponibile al seguente link: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cash-still-king-criminals-prefer-cash-for-money-laundering>

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta va considerata nel quadro delle norme dell'Unione europea e internazionali per la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

A livello internazionale, il GAFI, in cui la Commissione rappresenta l'Unione, formula in proposito raccomandazioni rivolte alle giurisdizioni competenti. Pur non essendo strumenti giuridici direttamente applicabili, le raccomandazioni hanno comunque un loro peso: le valutazioni dei membri del GAFI sul rispetto reciproco di tali raccomandazioni sono vagliate attentamente e hanno un impatto notevole a livello di reputazione. La raccomandazione 32 del GAFI, in particolare, riguarda i movimenti transfrontalieri di denaro contante.

A livello dell'UE, per creare un quadro giuridico efficace in grado di contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo sono stati adottati diversi strumenti normativi, tra cui:

- la quarta direttiva antiriciclaggio⁵, che copre la maggior parte delle raccomandazioni del GAFI;
- il regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi⁶, che recepisce la raccomandazione speciale VII del GAFI (SR VII) relativa ai trasferimenti elettronici;
- la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno⁷ (direttiva sui servizi di pagamento) che, unitamente alla direttiva antiriciclaggio, recepisce la raccomandazione speciale VI del GAFI (SR VI) sui sistemi alternativi per le rimesse di fondi;
- il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo⁸, che, unitamente al regolamento (CE) n. 881/2002⁹ che applica le sanzioni dell'ONU nei confronti della rete Al-Qaeda e dei Talibani, recepisce parte della raccomandazione speciale III del GAFI (SR III) sul congelamento dei beni delle organizzazioni terroristiche.

Più in generale, nella lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo:

- la direttiva antiriciclaggio istituisce un quadro normativo riguardante il funzionamento del settore finanziario ufficiale, mentre
- il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante definisce un quadro normativo complementare mirante a proteggere l'Unione dai trasferimenti di denaro contante attraverso le sue frontiere esterne da parte di soggetti che riciclano proventi illeciti e che finanziano il terrorismo cercando di eludere i controlli del sistema finanziario ufficiale.

⁵ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁶ GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

⁷ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁸ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁹ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con altre politiche dell'Unione e concorre alla loro attuazione, segnatamente:

- l'*Agenda europea sulla sicurezza*¹⁰, che sottolinea l'importanza sia della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata che della condivisione di informazioni tra le autorità competenti, in particolare le UIF;
- il *Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo*, che elenca una serie di iniziative politiche e legislative (inclusa la presente proposta) da adottare nell'ambito di una strategia d'insieme nel settore;
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo¹¹, che comprende disposizioni sulle sanzioni penali applicabili a persone o entità che forniscono sostegno materiale alle attività terroristiche, e
- il principio della libera circolazione dei capitali, che vieta qualunque restrizione ai pagamenti e ai movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi, fatte salve eventuali misure non discriminatorie giustificate da motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta ha una duplice base giuridica di diritto primario:

- l'articolo 114 del TFUE (mercato interno) – per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e tutelare i cittadini e le imprese europee, occorre infatti adottare misure volte ad impedire a chi ricicla proventi di attività criminose e finanzia il terrorismo di approfittare delle discordanze tra le varie politiche nazionali per poter trasferire denaro contante. Per essere efficaci tali misure devono essere armonizzate;
- l'articolo 33 del TFUE (cooperazione doganale) – i controlli sul denaro contante dovrebbero infatti aver luogo alle frontiere esterne dell'Unione, dove le amministrazioni doganali, estremamente competenti nell'attuare controlli sul traffico passeggeri e sul movimento generale di merci attraverso tali frontiere, sono anche ampiamente presenti.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nel quadro legislativo dell'UE riguardante la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. È parallela alla direttiva antiriciclaggio per quanto concerne i movimenti di denaro contante attraverso le frontiere esterne.

Organizzare un mercato interno in cui sia garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali implica adottare misure armonizzate tra i vari Stati membri

¹⁰ C(2015) 185 final

¹¹ COM (2015) 625 final

laddove necessario nel pubblico interesse, in modo da mantenere sia un livello di tutela appropriato ed equo che la parità di condizioni.

Raggiungere il livello di armonizzazione richiesto unicamente sulla base della legislazione nazionale non sarebbe possibile. Chi ricicla proventi illeciti e finanzia il terrorismo potrebbe approfittare di eventuali divergenze per trasportare denaro contante da e verso l'UE attraverso Stati membri in cui le misure di controllo sono più blande. Se si considerano gli importi di denaro contante in entrata o in uscita dall'UE dichiarati ogni anno (in media 60-70 miliardi di EUR trasferiti da persone fisiche), tale situazione potrebbe avere un effetto distorsivo sul mercato interno.

La presente proposta di regolamento non impedirebbe agli Stati membri di adottare misure di controllo nazionali sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere *interne*, purché queste siano compatibili con il disposto dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 65, paragrafo 3, del TFUE.

Il presente regolamento non riguarda eventuali misure adottate dall'UE o dagli Stati membri volte ad introdurre restrizioni ai movimenti di capitali in caso di difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria (articolo 66 del TFUE) o di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti (articoli 143 e 144 del TFUE).

- **Proporzionalità**

La Commissione ritiene sia adeguate che necessarie le opzioni strategiche scelte per affrontare le suddette questioni e conseguire gli obiettivi stabiliti.

Ampliare l'ambito dei controlli al denaro contante inviato per posta e come merce, permettendo nel contempo alle autorità preposte di trattenerne importi inferiori alla soglia qualora vi siano indizi di attività criminali, garantirebbe una piena ed esplicita conformità alle norme e alle migliori prassi internazionali. Le autorità avrebbero inoltre maggiori poteri di controllo, mentre l'onere amministrativo supplementare per i cittadini, le imprese e le stesse autorità risulterebbe limitato, in particolare grazie all'introduzione di un sistema di informazione riguardante il denaro contante inviato per posta e come merce, che darebbe pieni poteri di controllo alle autorità nazionali, senza imporre agli operatori autorizzati alcun obbligo di dichiarazione sistematica.

Quanto allo scambio di informazioni tra autorità competenti, l'introduzione dell'obbligo attivo di trasmettere i dati all'UIF dello Stato membro interessato garantirebbe a quest'ultima la ricezione di tutti i dati che le occorrono per effettuare un'analisi. Si tratta di un'armonizzazione necessaria per evitare che i dati siano semplicemente "messi a disposizione", ma non trasmessi attivamente all'UIF. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti diventerebbe obbligatorio nei casi di infrazione e per i movimenti di denaro contante allorché sussistono indizi di attività illecite e aumenterebbe, in tal modo, la capacità delle autorità competenti di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, garantendo nel contempo la proporzionalità.

Includendo l'oro nella definizione di "denaro contante" e optando per un meccanismo in cui i vari elementi possono essere modificati in modo flessibile mediante atto delegato onde tener conto dell'evolversi delle tendenze e della tecnologia, la proposta prende in considerazione gli sviluppi più recenti e dimostra l'impegno dell'UE a contrastare, in futuro, il ricorso ad eventuali vie traverse sistemi elusivi alternativi per trasferire valore. Le sanzioni proposte per

omessa dichiarazione lasciano alla discrezione degli Stati membri la scelta delle misure che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi. Date le loro caratteristiche, le carte prepagate rischiano di essere utilizzate per trasferire valore attraverso le frontiere esterne allo scopo di finanziare attività illecite. In linea con i principi del "Legiferare meglio", l'eventuale futura inclusione di alcune carte prepagate, mediante atto delegato, dovrebbe essere preceduta da una valutazione che provi l'esistenza di tale rischio e che ne dimostri l'applicabilità dal punto di vista pratico e la proporzionalità, tenendo conto dell'uso legittimo delle carte prepagate.

- **Scelta dello strumento**

Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato per conseguire l'obiettivo perseguito e il livello di armonizzazione necessario.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2015 una valutazione *ex-post* approfondita¹² del regolamento iniziale ha messo in luce una serie di aspetti da migliorare:

- l'inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento dei movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'UE effettuati tramite spedizioni postali e sotto forma di merci;
- l'aumento delle possibilità di scambio di informazioni tra Stati membri e l'uniformazione delle modalità di tale scambio, tramite:
 - a. l'inclusione di tutti i dati relativi al controllo del denaro contante (comprese le dichiarazioni volontarie non sospette) e
 - b. la definizione di procedure chiare e l'introduzione di strumenti efficaci per tale scambio;
- l'autorizzazione esplicita all'uso delle informazioni contenute nelle dichiarazioni relative al denaro contante a fini fiscali, inclusa la lotta alla frode e all'evasione fiscale;
- l'uniformazione delle sanzioni connesse ai controlli sul denaro contante applicate dagli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE;
- lo snellimento del processo di scambio delle dichiarazioni sul denaro contante nella misura in cui ciò ricade nell'ambito di competenza delle UIF;
- la modifica della definizione di denaro contante includendovi l'oro e le pietre preziose e
- l'istituzione di un meccanismo che garantisca un livello di attuazione sufficiente e coerente negli Stati membri.

I suddetti aspetti sono stati analizzati nella successiva valutazione d'impatto.

¹² Inserire link di rinvio alla valutazione

- **Consultazione delle parti interessate**

Una consultazione delle parti interessate sulle varie opzioni strategiche¹³ è stata effettuata tramite la piattaforma EUSurvey. È pervenuto solo un numero limitato di risposte ma, in generale, le opzioni prescelte sono state quelle che hanno riscosso il favore dei partecipanti, ad eccezione dell'ampliamento della definizione di "denaro contante", contro il quale si è espressa una piccola maggioranza. Una consultazione mirata (cfr. infra) ha invece portato a un risultato diverso, che la Commissione ha giudicato di estrema importanza. In base a considerazioni concernenti la sussidiarietà essa ha concluso che sarebbe stato più opportuno lasciare le misure di sensibilizzazione alla competenza degli Stati membri, con il sostegno della Commissione. I partecipanti hanno accolto favorevolmente la possibilità di prevedere uno scambio regolare dei dati contenuti nelle dichiarazioni sul denaro contante a fini fiscali ma, poiché nel corso della valutazione d'impatto sono emerse preoccupazioni di ordine giuridico, non è stato possibile dar seguito a questa opzione nella presente proposta.

La consultazione mirata sulla possibilità di ampliare la definizione di denaro contante oltre il significato di valuta e di strumenti negoziabili al portatore è stata effettuata presso le autorità doganali, di polizia e delle UIF in tutti gli Stati membri. Le risposte ottenute (72 per 27 Stati membri), in genere favorevoli, hanno suggerito di adottare una strategia che permettesse di modificare facilmente l'elenco di dette riserve di valore. La Commissione propone di far proprio questo suggerimento e di ampliare la definizione di "denaro contante" inserendo nella proposta un elenco delle principali categorie, unitamente a un allegato contenente un elenco dei diversi prodotti che vi rientrano, modificabile con atto delegato per tener conto dei cambiamenti e adeguare il regolamento alle esigenze future, e permettendo nel contempo un controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Infine, fin dall'entrata in vigore dell'attuale regolamento la Commissione è stata regolarmente in contatto con gli esperti nazionali in materia di controlli sul denaro contante. Negli anni, tali esperti hanno dato un prezioso contributo di cui si è tenuto conto nell'elaborare la presente proposta.

- **Valutazione d'impatto**

Il comitato per il controllo normativo ha espresso parere favorevole¹⁴ sulla valutazione d'impatto¹⁵ effettuata.

Le opzioni scelte per affrontare i problemi individuati risultano compatibili e in grado di migliorare considerevolmente il funzionamento dell'attuale regolamento, senza creare oneri amministrativi superflui. Ciò avverrebbe:

- dando corretta attuazione alla raccomandazione 32 del GAFI sui corrieri di valuta mediante misure basate su informative riguardanti il denaro contante inviato sotto forma di merce o con corriere che, associate a controlli e valutazioni adeguati, garantirebbero l'informazione e la vigilanza senza comportare l'onere supplementare di presentare sistematicamente una dichiarazione;
- semplificando e fornendo chiarimenti sullo scambio di dati, grazie all'individuazione degli attori e della procedura da applicare;

¹³ Per la relazione di sintesi della consultazione, cfr.: inserire il link

¹⁴ Inserire link

¹⁵ Per una sintesi, cfr.: inserire link; per la versione integrale, cfr.: inserire link

- autorizzando esplicitamente, in base alla legislazione nazionale, il trattenimento di importi inferiori alla soglia d'intervento, fissata ad un livello sufficientemente alto;
- ridefinendo l'espressione "denaro contante" sulla base di elementi oggettivi e prevedendo comunque la possibilità di un aggiornamento, tramite atti delegati e con la supervisione del Consiglio e del Parlamento europeo, con nuovi elementi che tengano conto delle esigenze future;
- lasciando la responsabilità di irrogare sanzioni agli Stati membri, che dovrebbero notificare alla Commissione le disposizioni nazionali applicabili ed ogni eventuale modifica, e
- formalizzando un certo numero di altri elementi di supporto cui, ad oggi, si è provveduto essenzialmente su base volontaria, quali la trasmissione di dati statistici, l'uniformazione del modulo di dichiarazione e la comunicazione di eventuali modifiche alle sanzioni per omessa dichiarazione, fornendo in tal modo alle parti interessate garanzie sulla qualità delle valutazioni future e una maggior certezza giuridica.

Per quanto concerne l'onere amministrativo e i costi, le misure riguardano movimenti di denaro contante di importo pari o superiore ai 10 000 EUR alle frontiere esterne dell'UE da parte di persone fisiche, ovvero tramite spedizioni di merci/servizi postali - una modalità di trasporto utilizzata molto raramente dalle imprese. Attualmente, una persona fisica che accompagna una spedizione di denaro contante è tenuta a presentare una dichiarazione. L'esperienza dimostra che i corrieri professionisti sono ben al corrente dei loro obblighi e, in gran parte, li rispettano. Il nuovo obbligo di informativa per l'invio di denaro contante per posta o sotto forma di merce è concepito per consentire alle autorità di effettuare controlli e, se necessario, chiedere documentazione. Non vi è alcun obbligo sistematico di presentare una dichiarazione e le autorità possono agire discrezionalmente (ad esempio, in caso di invio tra banche). Vista la relativa rarità di questa modalità di spedizione e la strategia proposta, l'impatto sui corrieri professionisti sarà presumibilmente minimo. Non è peraltro prevista alcuna ricaduta specifica sulle PMI o sulle microimprese.

- **Diritti fondamentali**

Le misure previste andranno probabilmente ad incidere sui seguenti diritti sanciti dagli articoli citati della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso: la "Carta"):

- rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta);
- protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta);
- libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) e
- diritto di proprietà (articolo 17 della Carta).

L'impatto di alcune misure su tali diritti sarà il seguente: i cittadini dovranno probabilmente presentare una dichiarazione e fornire dati personali che verranno registrati, elaborati e trasmessi ad altre autorità; sarà raccolto un maggior numero di informazioni rispetto al sistema attualmente in vigore; in caso di sospetto di attività criminosa correlata alle somme trasportate, le autorità potranno decidere di trattenere temporaneamente il denaro contante, ledendo in tal modo il diritto di proprietà.

L'articolo 52 della Carta precisa che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti

e libertà, rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione ed essere proporzionate.

L'attuale proposta crea una base giuridica e persegue finalità di interesse generale. Prevede un certo numero di tutele relativamente all'uso dei dati, inclusi l'obbligo per le autorità competenti (in quanto responsabili del controllo) di garantire la sicurezza dei dati e di elaborarli nel rispetto del segreto professionale, la limitazione delle finalità perseguite da tale uso e la definizione di un periodo massimo per la conservazione dei dati.

Le misure contemplate rappresentano un giusto compromesso tra i diritti in questione e gli interessi legittimi della società grazie all'adozione di una strategia che, pur incidendo il meno possibile su tali diritti, risulta efficiente (poiché raggiunge i fini perseguiti).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza significativa sul bilancio dell'Unione europea.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione sorveglierà l'attuazione del regolamento e la sua applicazione in stretta collaborazione con gli Stati membri. Il monitoraggio continuo e sistematico permetterà di stabilire se il regolamento è applicato come previsto e di affrontare i problemi in maniera tempestiva. Per controllare gli indicatori suggeriti saranno raccolti dati oggettivi (vale a dire, i dati statistici concernenti le dichiarazioni registrate trasmessi alla Commissione, i controlli in caso di presentazione di una dichiarazione, i controlli in assenza di una dichiarazione e i relativi risultati, i dati statistici sulle sanzioni per omessa dichiarazione), che serviranno da base ai fini della futura valutazione del regolamento.

La proposta prevede che la Commissione presenti una relazione di valutazione al Parlamento e al Consiglio cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, ogni cinque anni. La relazione valuterà in che misura gli obiettivi del regolamento sono stati o meno raggiunti.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della proposta ed esplicita l'intento di stabilire un parallelismo con la direttiva antiriciclaggio per quanto riguarda i movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'UE.

L'articolo 2 fornisce una serie di definizioni tra cui, in particolare, quella di "denaro contante" e, per tener conto dei cambiamenti nel comportamento dei soggetti criminali che cercano di eludere l'obbligo di dichiarazione, definisce quattro grandi categorie: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate. Le componenti della seconda, terza e quarta categoria sono descritte in un allegato modificabile, con la supervisione del Consiglio e del Parlamento europeo, tramite atto delegato. Questa strategia poggia sulla constatazione che a volte i soggetti criminali che cercano di eludere l'obbligo di dichiarare la valuta la convertono in beni preziosi quali le monete d'oro. Se, come proposto, le monete d'oro e i lingotti con alto titolo di purezza saranno soggetti a controllo, i soggetti criminali potranno cercare altri metodi elusivi, sotto forma di altri beni. È quindi indispensabile poter adottare rapidamente misure in grado di

contrastare tali comportamenti, nel caso in cui se ne dimostri la necessità. Nell'esaminare l'eventualità di apportare modifiche all'allegato, la Commissione valuterà tale necessità in funzione della facilità di attuazione, in un contesto in cui le autorità competenti devono poter disporre dei mezzi tecnici per individuare rapidamente il tipo di bene e il relativo valore, e vaglierà la proporzionalità della misura dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali.

L'articolo 2, punto i), definisce la nozione di "attività criminosa" in riferimento alle attività elencate all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849. È stata inoltre proposta una definizione di "attività criminosa" ai fini della perseguibilità penale dei reati di riciclaggio (cfr. nota alla proposta di direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, COM (2016)826 final, del 21 dicembre 2016). Dopo l'adozione della proposta di direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale da parte dei colegislatori, la Commissione valuterà se sarà necessario rivedere la direttiva (UE) 2015/849 al fine di allineare la definizione di "attività criminosa" a quella prevista dall'anzidetta direttiva.

L'articolo 3 impone alle persone fisiche di dichiarare importi pari o superiori ai 10 000 EUR e specifica il modo in cui presentare tale dichiarazione (per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'articolo 15, lettera a)), precisando i dati che dovranno essere forniti.

L'articolo 4 impone un obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato (ad esempio, quello inviato come merce o pacco postale) che, in caso di importi pari o superiori ai 10 000 EUR, consentirà alle autorità competenti di esercitare il loro potere discrezionale e di imporre al mittente, al destinatario previsto o ad un loro rappresentante di presentare un'apposita dichiarazione. In tal modo le autorità potranno ottenere informazioni esaurienti senza dover imporre alcun onere di dichiarazione sistematica, ad esempio in caso di spedizioni tra istituti finanziari riconosciuti. Come per le dichiarazioni di cui all'articolo 3, si propone che queste dichiarazioni a scopo informativo siano presentate per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'articolo 15, lettera a).

L'articolo 5 conferisce poteri di controllo alle autorità competenti e, in caso di infrazione, ove non sia stata presentata alcuna dichiarazione, dà loro facoltà di agire d'ufficio provvedendo esse stesse alla compilazione dell'apposito modulo.

L'articolo 6 permette alle autorità di registrare i dettagli dei movimenti di denaro contante di importo inferiore alla soglia prevista per l'attivazione dell'obbligo di dichiarazione o di informativa. Visto l'impatto che ciò può avere sui diritti fondamentali, soprattutto in correlazione con il trattenimento temporaneo di denaro contante ai sensi dell'articolo 7, l'attivazione di un eventuale intervento è subordinata alla definizione di una soglia sufficientemente alta e alla presenza di indizi che denotino un'attività criminosa. Si applica in tal caso la definizione di "attività criminosa" contenuta nella direttiva antiriciclaggio (riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o reati sottostanti quali quelli fiscali).

L'articolo 7 permette alle autorità di trattenere temporaneamente il denaro contante nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto, ovvero - indipendentemente dall'importo - qualora sussistano indizi di attività criminosa. Le modalità di tale trattenimento devono essere definite nei dettagli dalla legislazione nazionale, ma è importante sottolineare che si tratta di una misura amministrativa strettamente cautelare, il cui unico obiettivo è permettere alle autorità competenti di trattenere il denaro contante tra il momento in cui esse rilevano un'anomalia e quello in cui altre autorità, quali l'UIF o le autorità giudiziarie, decidono se vi sono o meno sufficienti

motivi per procedere a un'indagine, alla confisca o al dissequestro delle somme trattenute. Qualunque trattenimento temporaneo di questo tipo va giustificato alla luce di circostanze specifiche ed è impugnabile conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale. Nel caso in cui le autorità competenti non assumano decisioni entro il limite di tempo previsto per il trattenimento, ovvero qualora decidano che non è giustificabile protrarre ulteriormente detta misura, il denaro dovrebbe essere rimesso immediatamente a disposizione del dichiarante.

L'articolo 8 impone alle autorità competenti di trasmettere attivamente all'UIF le informazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 6; limitarsi a mettere tali informazioni semplicemente a disposizione dell'UIF è insufficiente. Le informazioni dovrebbero essere trasmesse conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 15, lettera c).

L'articolo 9 prevede lo scambio di informazioni tra autorità competenti, vale a dire le autorità doganali e altre autorità designate dagli Stati membri ai fini dell'applicazione del regolamento (ad esempio, guardie di frontiera, autorità fiscali, ecc.). Vista la natura transnazionale del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e tenuto conto del fatto che è possibile entrare o uscire dall'Unione attraverso un solo Stato membro e, successivamente, spostarsi senza subire ulteriori controlli, è indispensabile, per un'analisi di rischio e a fini preventivi, che le informazioni su eventuali infrazioni (omessa dichiarazione, dichiarazioni d'ufficio o indizi di attività criminosa) siano messe a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri. Le autorità competenti, inoltre, dovrebbero essere in grado di mettere le informazioni a disposizione di altre autorità non direttamente definite quali "competenti", ma comunque incaricate di attuare indagini sulle attività criminali descritte nella proposta, ad esempio la polizia o le autorità fiscali (quando si tratti dell'individuazione e del contrasto dei reati fiscali). È opportuno che la Commissione sia informata di eventuali indizi relativi ad attività criminali che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero scambiarsi anche informazioni anonime basate su analisi di rischio, unitamente ai risultati delle analisi, sia all'interno dello stesso Stato membro che con altri Stati membri, qualora desumano che una data minaccia può comportare rischi elevati anche in un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 15, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all'articolo 15, lettera d).

L'articolo 10 autorizza lo scambio di informazioni con i paesi terzi, previo accordo delle autorità che hanno raccolto per prime le informazioni e conformemente a tutte le norme nazionali e dell'Unione riguardanti il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi.

L'articolo 11 specifica che le autorità competenti che ricevono i dati a norma del presente regolamento agiscono in qualità di responsabili del controllo dei dati personali ricevuti e che tutte le informazioni ottenute a norma del regolamento sono coperte dal segreto professionale e devono essere adeguatamente protette. Le informazioni possono essere divulgate solo se ciò è autorizzato da norme nazionali, in particolare in caso di procedimenti giudiziari in corso.

L'articolo 12 limita il trattamento dei dati personali al solo fine della prevenzione e della lotta alle attività criminali. Definisce inoltre il periodo di conservazione dei dati contenuti nella dichiarazione e lo limita ad un massimo di cinque anni.

L'articolo 13 stabilisce le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione. Un nuovo elemento è l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi modifica alle loro disposizioni in materia di sanzioni apportata successivamente all'entrata

in vigore del regolamento. Gli Stati membri sono liberi di decidere le sanzioni, ma queste si applicano unicamente all'omessa dichiarazione nel quadro del regolamento e, al riguardo, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Quando impongono una sanzione per omessa dichiarazione le autorità non dovrebbero ipotizzare né tener conto della presenza o dell'assenza di reati impliciti sottostanti. La sanzione non esclude la necessità di effettuare indagini separate sull'eventualità di un illecito penale, il che esula dall'ambito di applicazione del regolamento. Nel decidere le sanzioni per omessa dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'articolo 14 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che le consentano di modificare l'allegato in cui sono elencati i prodotti rientranti nella definizione di "denaro contante". Tale flessibilità è necessaria per adeguare il regolamento alle esigenze future e per consentire ai responsabili politici di reagire con prontezza alle nuove tendenze del crimine, tenendo conto anche dell'evoluzione delle norme e delle migliori prassi internazionali. Ogni singola modifica dovrà essere giustificata, adottando un approccio proporzionato che garantisca la possibilità concreta per le autorità competenti di far rispettare le eventuali aggiunte, e dovrà essere oggetto di un controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Dopo aver ricevuto notifica dell'adozione dell'atto, questi ultimi avranno la facoltà di sollevare obiezioni e potranno revocare la delega di potere in qualunque momento. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri nel settore del controllo del denaro contante per raccogliere il loro punto di vista.

L'articolo 15 conferisce alla Commissione competenze esecutive nella definizione di misure atte a garantire l'applicazione uniforme sia dei controlli, predisponendo tra l'altro i modelli di dichiarazione e i moduli informativi, che delle norme tecniche per lo scambio di informazioni (incluso il sistema elettronico da utilizzare), nonché delle norme e del formato con cui gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni.

L'articolo 16 istituisce un comitato di controllo sul denaro contante, con esperti nazionali nominati dagli Stati membri, che assisterà la Commissione nel predisporre gli atti esecutivi.

L'articolo 17 riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione e specifica che gli Stati membri, oltre a fornire informazioni sulle autorità responsabili dell'applicazione del regolamento e sulle sanzioni previste per omessa dichiarazione, dovrebbero aggiornare la Commissione in merito ad eventuali modifiche successive. È inoltre opportuno trasmettere alla Commissione anche eventuali dati statistici anonimi con cadenza da stabilire mediante disposizioni esecutive, ma in ogni caso almeno una volta all'anno.

L'articolo 18 riguarda le misure di valutazione e specifica che la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio un'apposita relazione cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, con cadenza quinquennale.

L'articolo 19 abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005.

L'articolo 20 specifica che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua adozione. L'entrata in vigore avverrà secondo quanto stabilito dal legislatore.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La promozione di uno sviluppo armonioso, sostenibile e inclusivo del mercato interno quale area in cui i beni, le persone, i servizi e i capitali possano circolare liberamente e in sicurezza è una delle priorità dell'Unione.
- (2) La reimmissione di proventi di provenienza illecita nel sistema economico e l'utilizzo di denaro per finanziare attività illecite creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge e rappresentano quindi una minaccia per il funzionamento del mercato interno, favorendo inoltre attività criminali e terroristiche che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'Unione. L'Unione è pertanto intervenuta a scopi cautelativi.
- (3) Uno dei principali pilastri di tale intervento è stata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio³, che ha stabilito una serie di misure e obblighi per gli enti finanziari, le persone giuridiche e talune professioni per quanto riguarda, tra l'altro, la trasparenza, la conservazione di registri e la conoscenza dei propri clienti e ha introdotto l'obbligo di riferire su transazioni sospette alle Unità di informazione finanziaria nazionali, che fungono da unità centrali per valutare tali transazioni, interagire con le loro controparti in altri paesi e, se necessario, contattare le autorità giudiziarie. La direttiva è stata in seguito modificata e sostituita da successive misure. Disposizioni in materia di

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

prevenzione del riciclaggio sono attualmente previste dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

- (4) Per evitare il rischio che la sua applicazione portasse ad un aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per il sistema finanziario e per il mercato interno, la direttiva 91/308/CEE è stata integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Detto regolamento mira a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione che recano con sé denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore ai 10 000 EUR, ovvero il controvalore in altre valute.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1889/2005 ha applicato nella Comunità le norme internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
- (6) La direttiva (UE) 2015/849 definisce e descrive una serie di attività criminose i cui proventi possono essere oggetto di riciclaggio o possono essere utilizzati per finanziare il terrorismo. Per poter essere riciclati o utilizzati per finanziare il terrorismo, i proventi di queste attività criminose passano spesso attraverso le frontiere esterne dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe tener conto di tale situazione e stabilire un sistema di norme che, oltre a contribuire alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in quanto tali, facilitino l'individuazione delle attività criminose identificate dalla direttiva (UE) 2015/849 e la conseguente conduzione di indagini.
- (7) Il GAFI, istituito dal vertice del G7 a Parigi nel 1989, è un organismo intergovernativo che stabilisce norme e promuove l'attuazione effettiva di misure giuridiche, regolamentari e operative volte a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce connesse che mettono a repentaglio l'integrità del sistema finanziario internazionale. Molti Stati membri fanno parte del GAFI o vi sono rappresentati tramite organismi regionali. L'Unione, che vi è rappresentata dalla Commissione, si è impegnata a dare attuazione effettiva alle sue raccomandazioni. A livello del GAFI, la raccomandazione 32 sui corrieri di valuta precisa che è opportuno istituire norme che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.
- (8) Basandosi sulla valutazione della normativa vigente, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1889/2005 dovrebbero tener conto dei recenti sviluppi e, segnatamente, delle conoscenze sempre più approfondite dei meccanismi utilizzati per trasferire, attraverso le frontiere, valore ottenuto illecitamente, delle conseguenti modifiche alle raccomandazioni GAFI, dei cambiamenti apportati al quadro giuridico dalla direttiva (UE) 2015/849 e dello sviluppo di nuove migliori prassi. Vista l'ampia portata delle modifiche che si renderebbero necessarie in tal senso, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con uno nuovo.

⁴ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁵ Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

- (9) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prevedere controlli nazionali supplementari per i movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione, purché essi siano compatibili con le libertà fondamentali dell'Unione, in particolare gli articoli 63 e 65 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (10) Il presente regolamento non riguarda eventuali misure adottate dall'UE o dagli Stati membri allo scopo di introdurre restrizioni ai movimenti di capitali in caso di difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, ovvero in caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, ai sensi degli articoli 143 e 144 del TFUE.
- (11) Considerando la loro presenza alle frontiere esterne dell'Unione, la loro competenza nell'effettuare controlli su passeggeri e merci che attraversano tali frontiere e l'esperienza acquisita nell'applicare il regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali dovrebbero continuare ad operare in quanto autorità competenti ai fini del presente regolamento. Al tempo stesso gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di designare, quali autorità competenti, altre autorità nazionali presenti alle frontiere esterne.
- (12) Uno dei concetti chiave utilizzati dal presente regolamento è la definizione di "denaro contante", che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Per le loro stesse caratteristiche, alcuni tipi di strumenti negoziabili al portatore, di beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate non collegate a conti correnti potrebbero essere utilizzati al posto della valuta quali mezzi anonimi per trasferire valore attraverso le frontiere esterne, non tracciabili con il sistema classico di controllo da parte delle autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe definire quali sono i prodotti essenziali rientranti nella definizione di "denaro contante", permettendo nel contempo alla Commissione di modificare quelli non essenziali, in risposta ai tentativi dei soggetti criminali e dei loro complici di aggirare una misura di controllo relativa ad un unico tipo di riserva altamente liquida di valore trasferendone un altro tipo attraverso le frontiere esterne. Qualora vi siano prove di simile condotta su scala diffusa è indispensabile adottare tempestivamente misure che possano porre rimedio a tale situazione.
- (13) Gli strumenti negoziabili al portatore sono strumenti finanziari che permettono a colui che possiede materialmente il titolo di esigere il pagamento di una data somma di denaro senza essere registrato o citato per nome. Possono essere facilmente utilizzati per trasferire ingenti quantità di valore e presentano notevoli analogie con la valuta, in termini di rischio di abuso, liquidità e anonimità.
- (14) I beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore sono prodotti che presentano un rapporto elevato tra valore e volume, per i quali esiste un mercato internazionale facilmente accessibile che permette di convertirli agevolmente in valuta e a costi di transazione del tutto modesti; tali beni si presentano per la maggior parte in una forma standardizzata che permette di verificarne rapidamente il valore.
- (15) Le carte prepagate sono carte non nominative non collegate a un conto corrente, contenenti valore in moneta o liquidità, che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta. Sono ampiamente utilizzate per una serie di scopi legittimi e alcuni di questi strumenti presentano anche un chiaro interesse sociale. In quanto tali, le carte prepagate sono facilmente trasferibili e possono essere utilizzate per trasferire ingenti quantità di valore attraverso le frontiere esterne. È pertanto necessario includere le carte prepagate

nella definizione di denaro contante. Ciò consentirà di estendere le misure previste a taluni tipi di carte prepagate, se giustificato dall'evidenza dei fatti e tenendo debitamente conto della proporzionalità e dell'applicabilità dal punto di vista pratico.

- (16) Per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è opportuno imporre alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione l'obbligo di presentare una dichiarazione. Per non limitare indebitamente la libertà di circolazione, né oberare i cittadini e le autorità con formalità burocratiche, l'obbligo dovrebbe essere subordinato a una soglia di 10 000 EUR o al suo controvalore in beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, strumenti negoziabili al portatore, carte prepagate o altra valuta. Dovrebbe applicarsi alle persone fisiche che recano detto importo con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto con cui attraversano la frontiera esterna. Tali persone dovrebbero essere tenute a mettere il denaro contante a disposizione delle autorità competenti a fini di controllo.
- (17) Per quanto concerne i movimenti di denaro contante non accompagnato dal suo proprietario, mittente, destinatario previsto o da un loro rappresentante, ad esempio il denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container, le autorità competenti alla frontiera esterna dovrebbero poter esigere dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo. Tale dichiarazione dovrebbe riguardare una serie di elementi, quali l'origine, la destinazione, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro, non contemplati dalla documentazione presentata generalmente alla dogana, ad esempio i documenti di trasporto e le dichiarazioni doganali. In tal modo le autorità competenti potranno effettuare analisi di rischio, concentrandosi sulle spedizioni a loro avviso più rischiose, senza imporre sistematicamente l'adempimento di ulteriori formalità. Per tale obbligo di informativa dovrebbe essere prevista una soglia identica a quella contemplata per il denaro contante trasportato da persone fisiche.
- (18) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessaria la registrazione di un certo numero di dati standard riguardanti il movimento del denaro contante, quali i dati personali del proprietario e del destinatario, la provenienza economica e l'utilizzo previsto della somma in questione.
- (19) Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione e l'obbligo di informativa, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di attuare tutti i controlli necessari sulle persone, sul loro bagaglio, sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera esterna, nonché su qualunque altra spedizione o contenitore non accompagnati che attraversano tale frontiera e che possono contenere denaro contante, ovvero sul mezzo che li sta trasportando. In caso di inosservanza di tali obblighi, le autorità competenti dovrebbero compilare una dichiarazione d'ufficio ai fini della successiva comunicazione delle informazioni pertinenti ad altre autorità.
- (20) Nel caso in cui, pur in presenza di importi di denaro contante inferiori alla soglia, vi siano indizi di una probabile correlazione tra il denaro e attività criminali quali quelle definite nel presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero poter registrare le informazioni essenziali sulle persone che trasportano tale denaro, ad esempio i dettagli sulla loro identità e cittadinanza, nonché i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, quali il tipo di mezzo e il luogo di partenza e di destinazione.
- (21) Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'Unità di informazione finanziaria dello Stato membro interessato. Si tratta di organismi che, fungendo da unità centrali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ricevono ed

elaborano informazioni provenienti da varie fonti, ad esempio gli istituti finanziari, e le analizzano per stabilire se vi sono fondati motivi per un'ulteriore indagine, non evidenti agli occhi delle autorità competenti che raccolgono le dichiarazioni e attuano i controlli nel quadro del presente regolamento.

- (22) In questo senso l'individuazione di somme inferiori alla soglia in casi in cui vi siano indizi di attività criminose è molto importante. In tali casi specifici, pertanto, dovrebbe essere possibile anche uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri.
- (23) Considerando che i movimenti di denaro contante soggetti ai controlli nel quadro del presente regolamento avvengono alle frontiere esterne e tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, le autorità competenti dovrebbero poter confiscare e trattenere temporaneamente tale denaro in talune circostanze, ma con le opportune ponderazioni e tutele: in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non è stato assolto e, in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa, indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia trasportato da una persona fisica o sia non accompagnato. Tenuto conto della natura di tale confisca e trattenimento temporanei e dell'impatto che essi possono avere sulla libertà di circolazione e sul diritto di proprietà, la durata del trattenimento dovrebbe essere limitata al minimo necessario, in termini assoluti, affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi sono fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno che la decisione di trattenere temporaneamente il denaro contante nel quadro del presente regolamento sia accompagnata da motivazioni e descriva adeguatamente gli elementi specifici che hanno dato luogo all'intervento. Se entro il limite di tempo stabilito non è assunta alcuna decisione in merito ad un'ulteriore azione, ovvero se l'autorità competente decide che non vi sono motivi per trattenere ulteriormente il denaro contante, esso dovrebbe essere rimesso immediatamente a disposizione del dichiarante.
- (24) È essenziale che le autorità competenti che raccolgono informazioni a norma del presente regolamento le trasmettano tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria nazionale, in modo che questa possa analizzarle ulteriormente e confrontarle con altri dati come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.
- (25) Qualora registrino un'omessa dichiarazione o un'omessa informativa o rilevino indizi di attività criminose, le autorità competenti dovrebbero poter scambiare tale informazione, tramite canali appropriati, con le autorità competenti in materia di contrasto all'attività criminosa in questione. Lo scambio di dati in tal caso risulta proporzionato, poiché chi contravviene all'obbligo di dichiarazione ed è stato smascherato in un dato Stato membro potrebbe sceglierne un altro, per entrare o uscire dall'Unione, in cui le autorità competenti non sono a conoscenza delle sue precedenti infrazioni. Lo scambio di questo tipo di informazioni dovrebbe essere obbligatorio al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri. Qualora vi siano indizi di attività criminose legate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, tali informazioni dovrebbero essere messe anche a disposizione della Commissione. Per poter meglio conseguire gli obiettivi di prevenzione e dissuasione dall'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione previsti dal presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere lo scambio obbligatorio di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi, unitamente ai risultati delle analisi di rischio, tra gli Stati membri e la Commissione.

- (26) Uno scambio di informazioni dovrebbe essere possibile anche tra l'autorità competente di uno Stato membro, o la Commissione, da un lato, e le autorità di un paese terzo, dall'altro, purché con le opportune garanzie. Tale scambio dovrebbe essere consentito solo a condizione che si rispettino le disposizioni, a livello nazionale e dell'Unione, applicabili in materia di diritti fondamentali e di trasferimento dei dati personali e previa autorizzazione da parte delle autorità che hanno ottenuto l'informazione. La Commissione dovrebbe essere informata di qualunque scambio di informazioni con i paesi terzi a norma del presente regolamento.
- (27) Vista la natura delle informazioni raccolte e la legittima aspettativa dei dichiaranti che i loro dati personali e le informazioni sulle somme di denaro contante introdotte o fatte uscire dall'Unione siano trattati con riservatezza, le autorità competenti dovrebbero offrire garanzie sufficienti quanto al rispetto del segreto professionale da parte degli agenti che chiedono di accedere alle informazioni, proteggendole adeguatamente dall'accesso, dall'uso o dalla comunicazione non autorizzati. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o della legislazione nazionale, in particolare nel contesto di eventuali procedimenti giudiziari, le informazioni non dovrebbero essere divulgate senza il permesso dell'autorità che le ha raccolte. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (28) Ai fini dell'analisi condotta dalle Unità di informazione finanziaria e per consentire alle autorità di altri Stati membri di controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione, in particolare per quanto riguarda i dichiaranti che non vi abbiano precedentemente adempiuto, è necessario che i dati contenuti nella dichiarazione siano conservati per un periodo di tempo sufficientemente lungo che permetta alle autorità competenti di effettuare indagini in modo efficace. Il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento persegue le stesse finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849. Nel quadro di quest'ultima, le Unità di informazione finanziaria conservano i dati che sono stati loro comunicati dai "soggetti obbligati" per un periodo di cinque anni. Per controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione in modo efficace, il periodo di conservazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dovrebbe coincidere con quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.
- (29) Per incentivare l'osservanza di tale obbligo e scoraggiarne l'elusione è opportuno che gli Stati membri introducano sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione o di informativa. Le sanzioni dovrebbero applicarsi unicamente all'omessa dichiarazione o all'omessa informativa nel quadro del presente regolamento, senza tener conto dell'attività criminosa potenzialmente correlata al denaro contante, che può essere oggetto di un'ulteriore indagine e di misure non rientranti nell'ambito del presente regolamento. Esse dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto dell'obbligo.

⁶ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁷ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (30) Per garantire uniformità nell'attuare i controlli ed efficacia nell'elaborare, trasmettere e analizzare le dichiarazioni da parte delle autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione nell'adottare il modello di dichiarazione e i moduli informativi, determinare i criteri di un quadro comune di gestione dei rischi, definire le norme e le modalità tecniche, nonché il modello degli stampati da utilizzare per le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e stabilire le norme e il formato per la trasmissione di dati statistici alla Commissione. Dovrebbe essere contemplata anche l'introduzione di sistemi elettronici appropriati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (31) Per poter tenere rapidamente conto di eventuali modifiche future alle norme internazionali quali quelle stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale, ovvero per impedire che si eludano le disposizioni del presente regolamento contando sul fatto che alcune riserve liquide di valore possono non rientrare nella definizione di "denaro contante", è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardino una modifica di tale definizione. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.
- (32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri - a motivo della portata transnazionale del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, nonché delle specificità del mercato interno e delle sue libertà fondamentali, cui può essere data piena attuazione solo garantendo che i movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'Unione non siano soggetti ad un'eccessiva disparità di trattamento in funzione delle norme nazionali - ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e riprodotti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al titolo II.
- (34) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso il suo parere¹⁰,

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁹ Rif. alla GU [L 123/1]

¹⁰ GU C del , pag. .

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "denaro contante":
 - valuta;
 - strumenti negoziabili al portatore di cui all'allegato I;
 - beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore di cui all'allegato I;
 - carte prepagate di cui all'allegato I;
 - b) "in entrata o in uscita dall'Unione": in provenienza da un territorio non rientrante nell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a destinazione di un territorio rientrante nell'articolo 355 del trattato, ovvero in provenienza da un territorio rientrante nell'articolo 355 del trattato e a destinazione di un territorio non rientrante nell'articolo 355 del trattato;
 - c) "valuta": banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
 - d) "strumento negoziabile al portatore": uno strumento diverso dalla valuta che autorizza il portatore ad esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre;
 - e) "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore": beni che presentano un rapporto elevato tra valore e volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti;
 - f) "carta prepagata": carta non nominativa non collegata ad un conto corrente, contenente valore in moneta o liquidità, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta;
 - g) "autorità competenti": le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;
 - h) "denaro contante non accompagnato": denaro contante che rientra in una spedizione non accompagnata dal proprietario, dal mittente o dal destinatario previsto;
 - i) "attività criminosa": qualunque attività di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849;

- j) "Unità di informazione finanziaria" (UIF): entità istituita nello Stato membro ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849.
2. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ai fini di una modifica dell'allegato I, onde tener conto delle nuove tendenze nel riciclaggio o nel finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849, o delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l'utilizzo criminoso di strumenti negoziabili al portatore, di beni come riserve altamente liquide di valore o di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 3
Obbligo di dichiarazione

1. Qualunque persona fisica che, in entrata o in uscita dall'Unione, rechi con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto utilizzato, denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale sta entrando o uscendo dall'Unione e la mette a disposizione delle stesse a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete, ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:
- a) il dichiarante, inclusi nome completo, indirizzo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
 - b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, indirizzo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
 - c) il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, indirizzo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
 - d) l'importo e la natura del denaro contante;
 - e) la provenienza e l'uso previsto del denaro contante;
 - f) l'itinerario seguito;
 - g) il mezzo di trasporto.
3. Le informazioni sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'articolo 15, lettera a). Una copia vistata è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 4
Obbligo di informativa

1. Nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10 000 EUR stia entrando o uscendo dall'Unione, le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale ciò avviene possono, sulla base di un'analisi di rischio, imporre al mittente o al destinatario o ad un loro rappresentante di presentare una dichiarazione a scopo informativo. L'obbligo di dichiarazione non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete, ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2. La dichiarazione a scopo informativo di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:
 - a) il dichiarante, inclusi nome completo, indirizzo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
 - b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, indirizzo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
 - c) il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, indirizzo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
 - d) il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, indirizzo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
 - e) l'importo e la natura del denaro contante;
 - f) la provenienza e l'uso previsto del denaro contante.
3. Le informazioni sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'articolo 15, lettera a). Una copia vistata è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 5

Poteri delle autorità competenti

1. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e sui loro mezzi di trasporto, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
2. Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
3. Se l'obbligo di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti compilano d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 2, a seconda del caso.
4. I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante ad individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri definiti all'articolo 15, lettera b).

Articolo 6

Importi inferiori alla soglia

1. Qualora rilevino che una persona fisica sta entrando o uscendo dall'Unione con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e che, sulla base di un'analisi di rischio, vi sono indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminali, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente al nome completo, all'indirizzo, alla data e al luogo di nascita e alla cittadinanza della persona in questione, nonché le informazioni relative al mezzo di trasporto utilizzato.

2. Qualora rilevino che una spedizione di denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 sta entrando o uscendo dall'Unione e che, sulla base di un'analisi di rischio, vi sono indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente al nome completo, all'indirizzo, alla data e al luogo di nascita e alla cittadinanza del mittente, del destinatario previsto o del loro rappresentante, nonché le informazioni relative al mezzo di trasporto utilizzato.

Articolo 7

Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti possono confiscare e trattenere temporaneamente il denaro contante con decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale qualora:
 - a) gli obblighi di cui agli articoli 3 o 4 non siano stati assolti, o
 - b) vi siano indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, indipendentemente dal fatto che esso sia trasportato da una persona fisica o sia non accompagnato.
2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una motivazione, è comunicata alla persona interessata nel momento in cui è emanata ed è impugnabile conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale.
3. La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata massima del trattenimento temporaneo è stabilita dalla legislazione nazionale e non può protrarsi oltre i 30 giorni. Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante, ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione del dichiarante.

Articolo 8

Trasmissione di informazioni all'Unità di informazione finanziaria

1. Le autorità competenti registrano le informazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 6 e le trasmettono all'Unità di informazione finanziaria dello Stato membro in cui sono state ottenute, conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 15, lettera c).
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro un mese dalla data in cui sono state raccolte.

Articolo 9

Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri:
 - a) le dichiarazioni d'ufficio di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
 - b) le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6;

- c) le dichiarazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
 - d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.
2. Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione.
 3. L'autorità competente comunica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 15, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all'articolo 15, lettera d).
 4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro un mese dalla data in cui sono state raccolte.

Articolo 10

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. Nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono trasmettere le seguenti informazioni ad un paese terzo, previa autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto l'informazione dal dichiarante o dal suo rappresentante e purché tale comunicazione sia conforme alle norme pertinenti, nazionali e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:
 - a) le dichiarazioni d'ufficio di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
 - b) le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6;
 - c) le dichiarazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 11

Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati

1. Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi degli articoli 3, 4 e 6.
2. Tutte le informazioni registrate dalle autorità competenti sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 12

Protezione dei dati personali e periodi di conservazione

1. Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 3, 4 e 6.
2. Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminose.
3. I dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro un eventuale accesso o comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli articoli 8, 9 e 10, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tale informazione conformemente alle norme in vigore nello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.
4. I dati personali ottenuti conformemente agli articoli 3, 4 e 6 sono conservati dalle autorità competenti e dall'Unità di informazione finanziaria per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati raccolti. Allo scadere di tale termine sono cancellati o resi anonimi.

Articolo 13
Sanzioni per inosservanza

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 3 e 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ...*.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

* Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15
Conferimento delle competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure volte a garantire l'applicazione uniforme dei controlli da parte delle autorità competenti, in particolare:

- (a) il modello di dichiarazione e i moduli informativi di cui agli articoli 3, paragrafo 3, e 4, paragrafo 3;
- (b) i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
- (c) le norme tecniche per lo scambio di informazioni di cui agli articoli 8 e 9, inclusa l'introduzione di un sistema elettronico appropriato;
- (d) il modello dello stampato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- (e) le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare per trasmettere alla Commissione dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni ai sensi dell'articolo 17.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di controllo sul denaro contante, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17
Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento

1. Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) i dettagli delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13;
 - c) eventuali dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni, usando il formato stabilito ai sensi dell'articolo 15, lettera e).
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche, intervenute in un secondo tempo, alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un mese dalla data in cui esse prendono effetto.

Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite alla Commissione almeno ogni sei mesi.

3. La Commissione mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e qualunque modifica a tali informazioni intervenuta in un secondo tempo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 18
Valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento cinque anni dopo l'entrata in vigore e, successivamente, con cadenza quinquennale.

Articolo 19
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* Due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.